

## DETERMINAZIONE DI SPESA N. 2 DEL 12.02.2025

### IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI BOLZANO

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo e, in particolare, gli articoli 17, 18, 20 e 25;

**VISTO** il vigente Ordinamento dei Servizi;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

**VISTO** il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO** l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di Organizzazione;

**VISTO** il Budget di gestione per l'esercizio 2024, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

**CONSIDERATO** che sulla base del predetto budget annuale è stato predisposto il budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per Centri di Responsabilità e conti di contabilità generale;

**VISTA** la delibera n. 4034 **del 04 dicembre 2024**, con la quale il Segretario Generale sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025 ha autorizzato i Direttori degli Uffici Provinciali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 40000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito "Codice dei contratti pubblici" o "Codice");

**VISTO** l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito a Consip SpA il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti pubblici, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del Codice;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**VISTO** l'art. 1, comma 7, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review), che prevede, tra l'altro, che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;

**CONSIDERATO** che al 31/12/2024 è venuta a scadenza l'adesione alla convenzione EE19 stipulata da qst.Ufficio con AGSM AIM ENERGIA SPA e che la stessa Società è risultata affidataria della convenzione stipulata da Consip EE21 con scadenza 31/03/2025;

**PRESO ATTO** del fatto che la richiesta di adesione alla convenzione EE21 effettuata da qst. Ufficio con procedura MepA nr.896111, nr. lotto 8238046 alla quale era stato assegnato il nr. CIG B49B2EA9FT è stata rifiutata dalla Società per l'impossibilità di accettare l'ordine con la data attivazione richiesta del 01/01/2025;

**CONSIDERATO** che l'erogazione di energia elettrica costituisce un fattore imprescindibile per lo svolgimento delle regolari attività dell'ufficio e che ciò determina l'assoluta e urgente necessità di provvedere al reperimento di un gestore del servizio;

**VALUTATO** sulla base di una preliminare indagine di mercato che il valore presunto del servizio risulta inferiore all'importo indicato dall' art. 35 del Dlgs. n.50/2016 e che, pertanto, è possibile ricorrere all'affidamento diretto:

**CONSIDERATO** che l'operatore economico presente sul territorio e già fornitore dell'ufficio in passato ha dimostrato efficienza, puntualità e agevole reperibilità oltre a praticare prezzi in linea con i valori di mercato , dimostrando altresì la congruenza dell'offerta con i parametri qualità/prezzo richiesti dall'Ente;

**VISTO** che le condizioni di offerta della Società Alperia Smart ServicesSrl sono da ritenersi convenienti tenuto conto delle specifiche tecniche richieste e dei tempi e delle modalità di consegna necessari per soddisfare le esigenze gestionali e di servizio dell'Ente;

**DATO ATTO** che al presente acquisto è stato assegnato dalla PCP di ANAC il nr. di CIG B501B11914 acquisito ai soli fini della tracciabilità;

**CONSIDERATO** che a seguito di apposita procedura concorsuale pubblica, ai sensi dell'art.1, comma 4, del Dl. n. 73/07 convertito in legge n.125/07, Hera Comm SpA è stata riconfermata esercente il Servizio di Salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori della Campania, Abruzzo, Umbria e Calabria ed è stata altresì individuata come fornitore nei territori della Lombardia, **Trentino Alto Adige**, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Sardegna, Lazio e Sicilia, per il periodo 01 gennaio 2025 – 31 dicembre 2026;

**VISTA** la comunicazione di Hera Comm SpA prot. 737 del 01/01/2025 con la quale veniva comunicato che dal 01/01/2025 la fornitura di energia elettrica per ACI U.T. Bolzano sarebbe stata attiva nel Servizio di Salvaguardia di Hera Comm SpA;

**DATO ATTO** che a questo contratto transitorio è stato assegnato dalla PCP di ANAC il nr. CIG B5603B6F27;

**RITENENDO** congruo un periodo di tempo di due mesi per la gestione della transizione da un fornitore ad un altro;

**VALUTATO**, ai fini di onorare gli impegni contrattuali presi con Alperia Smart Services Srl, di provvedere entro il suddetto termine di due mesi alla comunicazione della disdetta a Hera Comm SpA per la quale non è necessario alcun preavviso e non sono previsti oneri accessori ;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell' Ufficio Amministrazione e Bilancio;

**VISTI** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell' A.C.I., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, l'art. 35 del D.lgs 50/2016 , gli articoli 329 e segg. del DPR 207/2010, l'art.1 della legge n.135/2012 (spending review) e l'art.7 della legge n.94/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012 n.52);

## **DETERMINA**

- sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici dell' Unità Territoriale ACI di Bolzano, di autorizzare la stipula del contratto per la fornitura di energia elettrica con la Società ALPERIA SMART SERVICES SRL per il periodo 01/03/2025 – 31/12/2025. identificato dal CIG B501B11914

e la spesa di € 6000,00 + IVA al netto del periodo di fornitura in regime di salvaguardia che, dati i tempi di gestione ristretti, è entrato in vigore a inizio anno;

- di attribuire le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Codice alla Dott.ssa Anna Luisa Aiello Responsabile dell'U.T.Bolzano in capo al quale non sussistono, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 42 del Codice, situazioni di incompatibilità e inconfiribilità e conflitto di interessi, come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta ed agli atti della Direzione.

Il responsabile del procedimento avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione, di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

Del presente provvedimento sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410723003 a valere sul budget di gestione per l'esercizio finanziario 2025 così come assegnato all' Unità Territoriale di Bolzano, quale Unità Organizzativa Gestore 4161, C.d.R. 4161.

IL RESPONSABILE U.T.BOLZANO